

N. R.G. 41-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone

Sezione Civile e Concorsuale

Il Tribunale, in persona del Giudice Designato, dott. Elisa Tesco,
nel procedimento ex 74 CCII promosso da:

[redacted]
difeso/a dall'avv. DANIELE RESTORI (C.F. [redacted]), come da procura in atti;
proponente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In data 20/5/2024 [redacted] ha depositato una domanda per l'ammissione alla procedura di concordato minore ai sensi degli artt 74 e ss. CCII.

È stata fissata udienza al 19/9/2024, per sentire il ricorrente a chiarimenti, quanto alle garanzie offerte circa la somma messa a disposizione della procedura da soggetto terzo, quale finanza esterna. Successivamente sono stati richiesti approfondimenti al gestore, quanto ai ricavi del ricorrente ritratti nei primi sei mesi del 2024.

Con decreto del 27/12/2024 è stata aperta la procedura concordataria.

Si è disposto, a norma dell'art. 78 CCII, la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale e l'assegnazione ai creditori del termine di trenta giorni entro il quale fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, co 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

Il gestore ha provveduto al predetto incumbente ed ha relazionato questo Giudice in ordine all'elenco dei creditori ammessi al voto ed alle determinazioni assunte ai fini della sua predisposizione, tenendo conto di quanto stabilito dal capoverso dell'art. 79 CCII.

Il Concordato minore deve essere omologato per le ragioni che seguono.

Sussiste la competenza territoriale di questo tribunale ex art 27 co. 2 lett. b) CCII atteso che il ricorrente risiede nel circondario di questo ufficio.

È stata depositata la documentazione prescritta dagli artt. 75 e 76 e il debitore non risulta esser già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Inoltre, [] è un libero professionista con partita Iva in stato di sovraindebitamento, che propone di mantenere la propria attività professionale e, pertanto, rientra nel novero dei soggetti abilitati a proporre il concordato minore ex art. 74 co 1 CCII. Non sussistono debiti consumeristici.

Deve evidenziarsi che nella procedura di concordato minore non è richiesta la valutazione di assenza di colpa grave, come invece prescritto dall'articolo 69 CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

In ordine al sovraindebitamento, sussiste quantomeno lo stato di crisi, definito dal art. 2 co 1 lett. a) CCII come stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.

Il ricorrente non è, infatti, proprietario di immobili né beni mobili registrati e dunque l'unica fonte di attivo è costituita dai proventi dell'attività professionale e di amministratore della società partecipata, il cui importo si rivela insufficiente a far fronte all'esposizione debitoria complessiva.

Non è emersa la commissione di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Il piano proposto (par. 6 del ricorso e paragrafo L della relazione dell'OCC) prevede di offrire ai creditori una parte dei flussi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, ossia un importo mensile di € 2.236,80, per la durata di 4 anni, oltre all'apporto di finanza esterna, da parte della moglie del ricorrente, per € 65.000,00.

Nel piano viene esclusa la liquidazione della partecipazione sociale del ricorrente nella società Qubigames s.r.l., pari al 75 % del capitale, in quanto individuata come funzionale a garantire la continuazione dell'attività professionale del ricorrente e la sostenibilità della proposta di concordato.

Vengono previsti 4 riparti parziali ed un riparto finale; il primo relativo alla distribuzione della finanza esterna e i successivi con cadenza ogni 12 mesi ciascuno.

Il passivo complessivamente ammonta a circa € 556.848,84.

Il ricorrente è debitore pressoché esclusivamente nei confronti dall'agente per la riscossione e del ceto bancario.

Il ceto creditorio è suddiviso in 7 classi.

La classe 1) - crediti prededucibili ex art. 6 CCII;

La classe 2) - crediti privilegiati generali ex artt. 2751 bis, c. 1, n. 2, 2770 e 2777 c.c.;

La classe 3) - crediti privilegiati ex art. 8 bis L. n. 33/2015 - Fondo di Garanzia ex L. 662/1996;

La classe 4) - crediti privilegiati ex artt. artt. 2758 e 2749 c.c. - art. 2778 n. 7 c.c.;

La classe 5) - crediti privilegiati ex artt. artt. 2758 e 2749 c.c. - art. 2778 n. 18 c.c.;

La classe 6) - crediti privilegiati ex artt. artt. 2758 e 2749 c.c. - art. 2778 n. 19 c.c.;

La classe 7) - crediti chirografari

Le classi appaiono correttamente formate per omogeneità di interessi e posizione giuridica, con le precisazioni relative al diritto di voto, come di seguito indicato.

In particolare, non vengono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta i creditori di cui alle classi 1), 2), 3) e 4),

per i quali la proposta prevede l'integrale pagamento; sono invece ammessi al voto i restanti creditori delle classi 5), 6) e 7).

La proposta contempla il pagamento dei creditori nei tempi di cui alla tabella a pag. 16 del ricorso e pag. 27 della relazione mediante la finanza esterna e la liquidità che fa parte del patrimonio del ricorrente.

☐ ha attestato che il pagamento dei crediti assistiti da privilegio generale viene effettuato in

misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.

L'OCC ha attestato, inoltre, la maggiore convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 75 comma 2 CCII anche con specifico riferimento all'amministrazione finanziaria.

La relazione evidenzia, infatti, come la proposta concordataria preveda la destinazione ai creditori del reddito dell'istante per la durata di 4 anni, mentre in caso di liquidazione la stessa sarebbe limitata a 3 anni. In termini economici le risorse apportate alla procedura dal ricorrente sarebbero circa € 100.00 nell'ipotesi di concordato, in luogo dei circa € 80.000 dell'alternativa liquidatoria.

Il raffronto è rinvenibile alle pagine 13 e ss. del ricorso e 20 e ss. della relazione OCC.

Si conferma dunque la sussistenza dell'ammissibilità della proposta, come già rilevato nel decreto di apertura della procedura, e la fattibilità del piano, che verrà eseguito mediante il realizzo dell'attivo sopra indicato.

In data 26/2/2025 è stata depositata relazione dell'OCC circa l'esito della votazione sulla proposta di concordato minore, ove veniva precisato che i creditori votanti erano solo i creditori delle classi 5, 6 e 7, quest'ultima comprendente anche i creditori privilegiati degradati al chirografo.

L'unico creditore ad aver espresso voto contrario alla proposta è l'Agenzia delle Entrate, espresso dalla Direzione provinciale di Pordenone e da intendersi riferito a tutti i propri crediti, anche per l'ufficio territoriale Roma 2, in ciascuna delle predette classi.

Valendo nel concordato minore la regola dell'approvazione a maggioranza (anche per il concordato minore in continuità), la stessa deve ritenersi non raggiunta come da computo illustrato dal gestore ☐ nella propria relazione depositata il 26/2/2025 all'esito della votazione.

Ai fini che rilevano in questa sede, va osservato che risultano rispettate le regole di distribuzione delle risorse, posto che la finanza esterna è liberamente allocabile e le risorse corrispondenti al patrimonio del debitore vengono distribuite secondo le regole della priorità relativa; in particolare per i crediti tributari appartenenti alle classi 5) e 6), titolari di privilegio generale mobiliare, è prevista una soddisfazione parziale; tuttavia sono rispettati i requisiti di cui all'art 88 co. 1 CCII, in forza della quale se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria; se poi il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere diverso rispetto a quello degli altri crediti chirografari

ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

Risulta, inoltre, soddisfatto il requisito della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, considerato che l'ipotesi di apertura della liquidazione controllata prevedrebbe una inferiore durata della procedura (tre anni in luogo dei quattro di cui alla proposta) e non contemplerebbe l'apporto di finanza esterna.

Quanto alla esclusione dalla procedura concordataria della partecipazione del ricorrente nella società [] della quale egli è amministratore unico, trattasi di asset strategico per la continuazione dell'attività professionale del ricorrente e suscettibile di significativa svalutazione, laddove il ricorrente non vi continuasse a prestare personalmente la propria attività (con conseguente ulteriore decremento di quanto ricavabile nell'alternativo scenario liquidatorio, venendo a mancare il compenso annuo percepito per la carica svolta; cfr. altresì pag. 23 della relazione particolareggiata OCC, pag. 8 relazione OCC sugli esiti della votazione e relazione del rag. Celotto prodotta dal ricorrente).

In relazione alle osservazioni mosse da Agenzia delle Entrate, a sostegno del proprio dissenso alla proposta di concordato, si condividono i rilievi svolti dal gestore [] nella propria relazione (pag. 7 e ss.) quanto alla congruità del fabbisogno mensile del nucleo familiare del ricorrente, se parametrato sia agli indici Istat per area geografica e fascia d'età che alle spese documentate del nucleo familiare; all'estraneità rispetto alla presente procedura liquidatoria degli utili d'esercizio ricavati dalla società [] la cui eventuale distribuzione è rimessa all'assemblea, trattandosi di società di capitali; alla non sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti che denotino la commissione di atti in frode ai creditori in relazione alle movimentazioni di denaro - comunque avvenute con mezzi tracciabili - dal ricorrente a favore della moglie; alla aleatorietà, oltre che onerosità, di una eventuale azione giudiziale che volesse accertare l'esclusiva riconducibilità al patrimonio del ricorrente di tali somme di denaro movimentate a favore della moglie, anche tenuto conto del fatto che quest'ultima ha offerto al procedura a titolo di finanza esterna la somma di € 65.000.

Risulta, invece, ammissibile e condivisibile il rilievo svolto da Agenzia delle Entrate, non ostativo all'omologa del concordato, circa la possibilità, nel corso della sua esecuzione, di apportare modifiche al piano, per l'adempimento della proposta, in conformità al disposto di cui all'art 118 bis CCII, laddove l'attività professionale del ricorrente consentisse nel prossimo quadriennio di realizzare redditi superiori rispetto a quelli ad oggi preventivati nell'attuale piano, così consentendo di eseguire pagamenti per importi maggiori, sempre nel rispetto delle quote percentuali di pagamento previste.

Il tribunale omologa pertanto il concordato e dichiara chiusa la procedura.

Dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito web del tribunale, omissi i dati sensibili.

Ai sensi dell'art. 81 comma 1 CCII il debitore è tenuto all'esecuzione del piano, sotto la vigilanza del gestore OCC.

Ogni difficoltà verrà risolta dal gestore OCC e sottoposta al giudice, se necessario.

Il pagamento dei creditori avverrà mediante appositi piani di riparto, nel rispetto della graduazione di legge dei crediti, previo parere favorevole del gestore OCC e deposito nel fascicolo per la presa d'atto del giudice.

Il gestore OCC depositerà ogni sei mesi a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza una relazione sullo stato di esecuzione del piano; nonché una relazione finale al termine dell'esecuzione, sentito il debitore, come previsto dall'art. 81 comma 3 CCII.

P.Q.M.

- I. Omologa il concordato minore proposto da
- II. Dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato e si attenga nell'esecuzione del concordato alle previsioni di cui all'art. 81 CCII e a quanto stabilito in parte motiva della presente sentenza;
- III. Dispone che il gestore OCC
 - a. Vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al Giudice;
 - b. Riferisca ogni sei mesi al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
 - c. Formuli al giudice istanza di autorizzazione di svincolo delle somme e di cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78 comma 2 lettera b), riportando nell'istanza l'estratto del piano in cui è inserita la previsione, al fine di consentire un'agevole verifica della conformità dell'atto dispositivo al piano;
 - d. Terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale in cui dia conto se il piano è stato integralmente correttamente eseguito e chieda altresì la liquidazione del proprio compenso, specificando l'importo eventualmente convenuto con il debitore;
 - e. Ottenuta la liquidazione del proprio compenso, formuli istanza di autorizzazione al pagamento
- IV. Richiama l'articolo 81 co. 3 CCII laddove prevede che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lett. a);
- V. Dispone a cura dell'OCC la comunicazione della sentenza di omologazione, unitamente alla proposta di concordato minore, ai creditori e la trascrizione della sentenza nelle stesse forme previste per il decreto di apertura;
- VI. Dichiarà chiusa la procedura ex art 80 co. 2 CCII.

Pordenone, 07/05/2025

Il giudice

dott. Elisa Tesco